Atto contrattuale tra il Titolare del Trattamento e il Responsabile del Trattamento ex art. 28 Regolamento Europeo 679/2016

Il Cliente, come identificato nel contratto di fornitura del servizio Flotta in Cloud (di seguito Titolare del trattamento dei dati o Titolare), ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, con il presente atto

DISCIPLINA, AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016, IL RAPPORTO CON IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

WI-TEK GROUP SRL, con sede legale in Bra (CN), Via Umberto I, 20 – 12042, C.F. e P.IVA 03549220048 (di seguito Responsabile del trattamento dei dati o Responsabile), relativamente ai trattamenti di cui all'ALLEGATO I, connessi alla fornitura del servizio Flotta in Cloud.

Il presente atto è pubblicato sul sito www.flottaincloud.it, costituisce parte integrante del contratto di fornitura del servizio Flotta in Cloud e si intende accettato dal Cliente con la conclusione dello stesso, senza necessità di sottoscrizione. Per le comunicazioni relative al presente atto il Responsabile è contattabile all'indirizzo support@flottaincloud.it.

Versione 1.5 – 09/2026

SEZIONE I

Clausola 1
Scopo e ambito di applicazione

a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

b) A tale scopo, vengono utilizzate le clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento (di seguito «clausole»), stabilite dalla Commissione, nella Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 del 4 giugno 2021, ai sensi dell'art. 28, par. 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio.

c) Le clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato I.

d) Gli allegati da I a III costituiscono parte integrante del presente atto.

e) Le clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.

f) Le clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725.

Clausola 2
Invariabilità delle clausole

a) Le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.

b) Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3

Interpretazione

a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/679 o nel regolamento (UE) 2018/1725, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.

b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, rispettivamente.

c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 / dal regolamento (UE) 2018/1725, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5

Gratuità della prestazione

Nessun compenso ulteriore spetta al Responsabile e agli Amministratori di sistema, per l'esecuzione delle attività di cui al presente atto. Per cui il compenso indicato nel contratto principale resta fisso ed invariabile ed è comprensivo degli obblighi di cui alla presente nomina a Responsabile di Trattamento.

SEZIONE II

OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6

Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato I.

Clausola 7

Obblighi delle parti

7.1. Istruzioni

a) Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.

b) Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679/ il regolamento (UE) 2018/1725 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2. Limitazione delle finalità

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato I, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

7.3. Durata del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato I.

7.4. Sicurezza del trattamento

a) Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato II per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

b) Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5. Dati sensibili

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

7.6. Documentazione e rispetto

a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

b) Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

c) Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679 e/o dal regolamento (UE) 2018/1725. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

d) Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento

a) Ai sensi dell’art. 28, par. 2, del regolamento (UE) 2016/679, nonché dell’art. 29, par. 2, del regolamento (UE) 2018/1725, il titolare del trattamento autorizza il responsabile del trattamento a ricorrere ai sub-responsabili del trattamento indicati nell'allegato III. Il Responsabile tiene aggiornato tale allegato e informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: qualora il titolare del trattamento, così informato, non si opponga a tali modifiche entro il termine di 15 giorni dall’informazione stessa, le stesse modifiche si intenderanno autorizzate dal titolare del trattamento.

b) Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei

dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.

c) Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il subresponsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

d) Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del subresponsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

e) Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8. Trasferimenti internazionali

a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725.

b) Il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8
Assistenza al titolare del trattamento

a) Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

b) Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.

c) Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola 8, lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:

   1. l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

2. l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
3. l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
4. gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679.

d) Le parti stabiliscono nell'allegato II le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9

Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

9.1. Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
   1. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
   2. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
   3. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2. Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);

b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;

c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato II tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10
Inosservanza delle clausole e risoluzione

a) Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

b) Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
   1. il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
   2. il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725;
   3. il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.

c) Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

d) Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

ALLEGATO I

Descrizione del trattamento

(a cura del titolare)

TRATTAMENTO	NATURA DEL TRATTAMENTO	RAPPORTO CONTRATTUALE E DURATA TRATTAMENTO	CATEGORIE DI DATI TRATTATI	CATEGORIE DI INTERESSATI	FINALITA'	TEMPO DI CONSERVAZIONE
Flotta in Cloud	Flotta in Cloud è un servizio di localizzazione satellitare e gestione delle flotte di veicoli aziendali. Il Cliente, attivando sul proprio account i dispositivi installati a bordo dei propri automezzi, ha la possibilità di: - visualizzare su una mappa elettronica la posizione dei veicoli; - consultare i percorsi effettuati, i tempi di percorrenza e la velocità del veicolo (la velocità media è calcolata matematicamente da tempi e distanze); - ottenere report sulla posizione e un grafico della velocità del veicolo; - ricevere avvisi automatizzati, configurabili direttamente dall'utente, per: movimento in orari anomali, superamento di una soglia di velocità, entrata o uscita da punti di interesse, scollegamento del dispositivo; - gestire le scadenze di manutenzione dei veicoli su base chilometrica o temporale. Il servizio non rileva accelerazioni o frenate, non analizza lo stile di guida, non identifica i conducenti e non attribuisce loro punteggi.	Riferimento contratto in essere tra le parti	Dati anagrafici e/o identificativi degli utenti dell'account Dati relativi all'ubicazione e alla velocità del veicolo (dati GPS, tracciatura dei viaggi) Dati identificativi del veicolo (nome assegnato liberamente dal Cliente). Il contenuto del campo è scelto dal Cliente, che ne determina l'eventuale natura di dato personale.	Utenti dell'account del Cliente Conducenti e utilizzatori dei veicoli, in quanto indirettamente identificabili dal Cliente	Monitoraggio e gestione della flotta aziendale	I dati di localizzazione sono conservati per il periodo impostato dal Cliente nel proprio pannello di controllo, da un minimo di 1 mese a un massimo di 365 giorni (valore preimpostato: 365 giorni). Periodi più lunghi sono applicati solo su istruzione del Cliente, quando richiesti da specifici obblighi normativi (es. RENTRI). Il Cliente può in ogni momento esportare i propri dati, sia grezzi sia elaborati nei report, disattivare i dispositivi e cancellare il proprio account in autonomia. La cancellazione dell'account è immediata e irreversibile e il sistema ne dà conferma al Cliente. In caso di disattivazione di un dispositivo, i relativi dati sono cancellati entro un tempo tecnico di 7 giorni. Le copie di backup sono conservate per un massimo di 1 mese; i dati eventualmente ripristinati da un backup sono nuovamente cancellati.

ALLEGATO II

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati

(a cura del responsabile)

TECNICHE	ORGANIZZATIVE
Antivirus	Accesso controllato (privilegi d'accesso fisico)
Armadi chiusi	Accordi di trattamento (DPA) con altri responsabili
Autenticazione informatica	Atti di designazione ex art. 2-quaterdecies Codice Privacy
Autorizzazione (privilegi di accesso logico)	Atti di autorizzazione e istruzione al trattamento
Backup	Audit interni di verifica
Business continuity	Contratti di assicurazione contro i danni
Cifratura	Formazione
Disaster recovery	Regolamenti e/o policy di utilizzo
Firewall	Valutazione dei rischi (risk assessment)
Log management	
Pseudonimizzazione	
Separazione (logica)	

Infrastruttura e misure di sicurezza fisica e ambientale. L'infrastruttura principale del servizio (server applicativi e banche dati) è ospitata su Google Cloud, nella regione europe-west1 (Belgio). Le misure di sicurezza fisica e ambientale dei data center, tra cui il controllo degli accessi fisici, i sistemi antifurto e di allarme, i sistemi di condizionamento e i sistemi antincendio, sono pertanto garantite dal fornitore dell'infrastruttura, indicato tra i sub-responsabili nell'Allegato III, secondo gli standard e le certificazioni di sicurezza da questo dichiarati.

ALLEGATO III

Elenco dei sub-responsabili del trattamento

(a cura del responsabile)

SUB-RESPONSABILE	ATTIVITA' DI TRATTAMENTO	SEDE E LUOGO DEL TRATTAMENTO
Google Cloud Italy S.r.l. (Google Cloud)	Hosting dell'infrastruttura e dei dati del servizio	Italia; dati ospitati in Belgio (regione europe-west1)
MongoDB Limited (MongoDB Atlas)	Database gestito per la conservazione dei dati del servizio	Irlanda; dati ospitati in Belgio (regione europe-west1)
Google Ireland Limited (Firebase Cloud Messaging)	Invio delle notifiche push, contenenti il nome assegnato al veicolo e l'evento rilevato	Irlanda; trattamento nell'Unione Europea e, ove necessario, in paesi terzi, nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679
Mailjet SAS	Invio delle e-mail di servizio	Francia; trattamento nell'Unione Europea e, ove necessario, in paesi terzi, nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679

Fornitori che operano come titolari autonomi del trattamento. Per la cartografia, la geocodifica e la geocodifica inversa il servizio utilizza Google Maps Platform, a cui sono trasmesse le coordinate dei veicoli per la visualizzazione su mappa e per ricavarne gli indirizzi. Per tali servizi il fornitore opera in qualità di titolare autonomo del trattamento e non di sub-responsabile.

Modifiche all'elenco. Ai fini della clausola 7.7, lettera a), le modifiche previste al presente elenco sono comunicate dal Responsabile al Titolare a mezzo e-mail, all'indirizzo associato all'account del servizio; l'elenco aggiornato è pubblicato con il presente atto.